



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Attuazione del “Progetto di ricerca e studio di fattibilità relativo all’impiego del lisato piastrinico come strumento di riduzione dell’uso di antibiotico nella prevenzione e cura della mastite negli allevamenti di bovine da latte del Veneto”

\* \* \* \* \*

**Tra**

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

e

l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 16, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, di seguito denominata per brevità anche “MAPS”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

e

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 10, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, di seguito denominata per brevità anche “IZSVe”, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

**premesso che**

- a. Con Delibera della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ (Allegato A) è stato approvato il “Progetto di ricerca e studio di fattibilità relativo all’impiego del lisato piastrinico come strumento di riduzione dell’uso di antibiotico nella prevenzione e cura della mastite negli allevamenti di bovine da latte del Veneto” e che con medesima è stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione - Direzione Agroalimentare, il MAPS e l’IZSVe;
- b. L’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L’Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo, ....” ai sensi dell’articolo 2 comma 1 “L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo



utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;

- c. L'Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- d. La legge della Regione del Veneto n.5 del 18 marzo 2015 inerente il “Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezia ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, all'articolo 3 “Compiti dell'istituto”, comma 3, dispone che l'IZSVe provveda all'assolvimento, tra gli altri, dei seguenti compiti: (lett. F) “la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale”;
- e. L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezia “*opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogenerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione*” (art. 1, comma 2, dello Statuto dell'Istituto);
- f. In particolare l'Istituto svolge i seguenti compiti: la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali; il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali; l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri; m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare; n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati (art. 3, comma 3, lettere a, b, d, l, m, n, dello Statuto dell'Istituto);
- g. La Regione del Veneto promuove la ricerca di interesse regionale e la sperimentazione nel settore agricolo, sostenendo lo sviluppo di progetti finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, presentati in particolare da istituti o dipartimenti universitari operanti a livello regionale;
- h. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale nonché la promozione della ricerca di interesse regionale e la sperimentazione nel settore agricolo;
- i. La Regione del Veneto, il MAPS e l'IZSVe, concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di studiare l'impiego del lisato piastrinico come strumento di riduzione dell'uso di antibiotico nella prevenzione e cura della mastite negli allevamenti di bovine da latte del Veneto.

#### Considerato che

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche



4593F13b



rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

La Regione, il MAPS e l'IZSVe ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una tematica centrale e strategica come quella della riduzione dell'uso degli antibiotici per curare la mastite delle bovine da latte.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

La collaborazione tra la Regione, il MAPS e l'IZSVe nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 - Oggetto dell'Accordo**

1. La Regione, il MAPS e l'IZSVe si impegnano a collaborare per la realizzazione del "Progetto di ricerca e studio di fattibilità relativo all'impiego del lisato piastrinico come strumento di riduzione dell'uso di antibiotico nella prevenzione e cura della mastite negli allevamenti di bovine da latte del Veneto", come descritto nell'Allegato A della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
2. L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

#### **ART. 2 – Programma di attività**

1. Il Progetto si propone di agire su più livelli che vanno ad interessare lo studio nell'utilizzo del lisato piastrinico (LP) come cura della mastite negli allevamenti di bovine da latte ed in particolare:
  - Messa a punto e finalizzazione dei protocolli sperimentali, individuazione delle aziende candidate ad entrare nel progetto, formazione del personale;
  - Standardizzazione del metodo di lavoro e del processo finalizzato alla produzione di Lisato Piastrinico autologo;
  - Interventi in allevamento: a) messa in asciutta delle bovine; b) intervento in caso di mastite clinica; c) intervento in caso di mastite cronica subclinica;
  - Attività di divulgazione;
  - Attività Gruppo tecnico di coordinamento.



4593F13b



2. Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del Progetto mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.
3. Il Progetto di cui al presente articolo deve essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri non discriminatori e conformemente alle modalità citate all'art. 9 del presente Accordo.

#### **ART. 3 – Referenti del Progetto**

1. Il responsabile per la Regione è il dott. \_\_\_\_\_, direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per MAPS è il dott. \_\_\_\_\_.
3. Il responsabile per l'IZSVe è il dott. \_\_\_\_\_.
4. L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto, MAPS e IZSVe prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili del Progetto, e da almeno tre referenti tecnici direttamente coinvolti nell'attività e designati da ciascuno dei tre enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del Progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del Progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.

#### **ART. 4 – Obblighi delle parti**

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati ed in particolare per le seguenti attività all'interno di ciascun Work Package (WP):

WP 4 - Attività di divulgazione:

- Partecipazione 2 incontri con allevatori per andamento ricerca
- Partecipazione 4 incontri di fine progetto
- Partecipazione 1 evento aperto a tutti i portatori d'interesse
- Collaborazione preparazione opuscolo

WP 5 - Attività Gruppo tecnico di coordinamento: Attività di segreteria.

2. L'IZSVe si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le seguenti attività all'interno di ciascun Work Package (WP):

WP 1 - Messa a punto e finalizzazione dei protocolli sperimentali, individuazione delle aziende candidate ad entrare nel progetto, formazione del personale:

- Collaborazione con personale MAPS all'individuazione delle aziende più adatte a partecipare considerando una serie di indicatori di carattere strutturale ed organizzativo;
- Collaborazione con MAPS per la messa a punto e finalizzazione dei protocolli sperimentali;
- Convocazione delle aziende candidate per presentare in dettaglio il protocollo sperimentale da applicare in modo che ad ogni azienda risulti chiaro l'impegno da sostenere.



4593F13b



WP 2 - Standardizzazione del metodo di lavoro e del processo finalizzato alla produzione di Lisato Piastrinico autologo:

- Ricognizione del piano di messa in asciutta di ogni azienda e individuazione del gruppo di bovine a più alto rischio di mastite (da controlli funzionali, dati sull'uso del farmaco, indicazioni del veterinario aziendale);
- Programmazione raccolta delle sacche di sangue, in ogni allevamento in funzione della capacità operativa del laboratorio IZSve;
- Perfezionamento del programma e del metodo dei prelievi di sangue in sacche;
- Formazione su produzione sacche lisato piastrinico;
- Preparazione sacche di lisato piastrinico.

WP 3 - Interventi in allevamento:

- Interventi alla messa in asciutta delle bovine, in caso di mastite clinica e di mastite cronica;
- Formazione personale a tempo determinato su metodi microbiologici;
- Formazione personale a tempo determinato su gestione qualità analisi microbiologiche;
- Interventi alla messa in asciutta delle bovine, in caso di mastite clinica e di mastite cronica: esecuzione analisi;
- Formazione personale a tempo determinato analisi microbiologiche: supervisione;

WP 4 - Attività di divulgazione:

- Partecipazione 2 incontri con allevatori per andamento ricerca;
- Partecipazione 4 incontri di fine progetto;
- Partecipazione 1 evento aperto a tutti i portatori d'interesse;
- Collaborazione preparazione opuscolo.

WP 5 - Attività Gruppo tecnico di coordinamento: partecipazione.

3. Il MAPS si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le seguenti attività all'interno di ciascun Work Package (WP):

WP 1 - Messa a punto e finalizzazione dei protocolli sperimentali, individuazione delle aziende candidate ad entrare nel progetto, formazione del personale:

- Individuazione delle aziende più adatte a partecipare considerando una serie di indicatori di carattere strutturale ed organizzativo
- Messa a punto e finalizzazione dei protocolli sperimentali
- Convocazione delle aziende candidate per presentare in dettaglio il protocollo sperimentale da applicare in modo che ad ogni azienda risulti chiaro l'impegno da sostenere.
- Formazione del personale a tempo indeterminato che seguirà le aziende coinvolte (prelievi sangue, consegna lisato piastrinico, raccolta campioni in azienda e consegna ai laboratori)
- Prima visita tecnica alle aziende per consegna materiale e schede di registrazione eventi, accordi su modalità di contatto.

WP 2 - Standardizzazione del metodo di lavoro e del processo finalizzato alla produzione di Lisato Piastrinico autologo:

- Perfezionare il programma e il metodo dei prelievi di sangue in sacche per la successiva preparazione del LP
- Ricognizione del piano di messa in asciutta di ogni azienda e individuazione del gruppo di bovine a più alto rischio di mastite (da controlli funzionali, dati sull'uso del farmaco,



4593F13b



indicazioni del veterinario aziendale)

- Programmazione raccolta delle sacche di sangue, in ogni allevamento in funzione della capacità operativa del laboratorio IZSVE

WP 3 - Interventi in allevamento:

- Coordinamento attività tra stalla e laboratori e da laboratori e stalla
- Archiviazione e controllo qualità dati raccolti ed elaborazione dati
- Sopralluoghi in azienda con personale a progetto

WP 4 - Attività di divulgazione:

- Organizzazione e partecipazione 2 incontri con allevatori per monitorare andamento ricerca
- Organizzazione e partecipazione 4 incontri di fine progetto
- Organizzazione e partecipazione 1 evento aperto a tutti i portatori d'interesse
- Coordinamento preparazione opuscolo
- Supporto preparazione opuscolo
- Preparazione opuscolo

WP 5 - Attività Gruppo tecnico di coordinamento: partecipazione.

4. Tutte le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
5. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
6. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

#### **ART. 5 - Durata**

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 31/12/2020. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il Gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

#### **ART. 6 – Oneri**

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto di ricerca.

#### **ART. 7 Rimborso delle spese sostenute**

1. La Regione riconosce a MAPS e a IZSVE un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
2. La Regione, contribuirà alle spese per l'attuazione del Progetto sostenute da MAPS fino ad un massimo di euro 137.924,00, sostenute da IZSVE fino ad un massimo di euro 112.076,00.
3. MAPS e IZSVE presenteranno domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 20/12/2020.
4. Lo svolgimento delle attività potrà proseguire fino al 31 dicembre 2020 per la sola parte a carico esclusivo di MAPS e IZSVE.



4593F13b



5. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

**ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici**

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

**ART. 9 - Utilizzo dei risultati**

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione saranno di proprietà di tutte le parti.
2. La Regione, MAPS e IZSVe potranno pubblicare i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al MAPS, all'IZSVe e alla Deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

**ART. 10 - Responsabilità**

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

**ART. 11 - Riservatezza**

1. La Regione, MAPS e IZSVe si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

**ART. 12 - Recesso**

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre parti.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da MAPS e IZSVe che dovranno essere comunque riconosciute.

**ART. 13 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.



4593F13b



2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

**ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso**

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico in parti uguali a MAPS e IZSVe.

<b>Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare</b> Dott. ....
<b>Per l'Università degli Studi di Padova - MAPS</b> Dott. ....
<b>Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie</b> Dott. ....

